

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 maggio 2004 - Deliberazione N. 671 - Area Generale di Coordinamento N. 8 Bilancio, Ragioneria e Tributi - **Atto di indirizzo per la gestione provvisoria del bilancio annuale 2004.**

omissis

Premesso che:

- il Consiglio Regionale con leggi del 3 febbraio 2004, n. 1 e del 7 aprile 2004, n. 6 ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 sino al 30 aprile 2004, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 7;

- la Giunta regionale con la delibera del 24 dicembre 2003, n. 057 e successive integrazioni ha approvato il disegno di legge del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006, presentato al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge regionale n. 7/2002;

- la Giunta regionale con delibera 10 gennaio 2004 n. 2 e successive integrazioni ha approvato il bilancio gestionale 2004 ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 7/2002 per la gestione del l'esercizio - provvisorio di cui all'art. 24 delle cennata legge regionale, concernente l'articolazione delle unità revisionali di base in capitoli, riferiti alle categorie economiche ed alle strutture organizzative apicali di gestione;

Considerato che:

- l'esercizio provvisorio del bilancio regionale, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della surrichiamata legge regionale n. 7/2002, non può avere una durata complessivamente superiore a quattro mesi;

- con l'elasso del 30 aprile 2004 si sono costituite di fatto le condizioni previste dai principi contabili che consentono la gestione provvisoria del bilancio necessaria per far fronte ad esigenze di forza maggiore;

- la gestione provvisoria, che per sua natura prescinde dalle determinazioni del massimo organo volitivo dell'ente, deve essere necessariamente essere limitata a condizionata;

Ritenuto che:

- è necessario emanare un atto di indirizzo per la gestione provvisoria del bilancio annuale 2004 proposto dalla Giunta Regionale con la suindicata delibera del 24 dicembre 2003, n. 057;

- la gestione provvisoria è consentita solo ed esclusivamente per l'assolvimento di obbligazioni già assunte nei confronti di terzi creditori, onde evitare le conseguenze giuridiche della inadempienza. In particolare deve trattarsi di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e, quindi, non suscettibili di ulteriore impugnazione in sede giurisdizionale; per obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge; per il pagamento delle spese del personale, di residui passivi, di rate scadute di mutui, di canoni, di imposte e tasse. I pagamenti devono essere comunque limitati alle sole operazioni che si manifestino necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi;

- la gestione provvisoria consente di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione di quelle tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 30/4/2002, n. 7;

Visto l'art. 17, commi 2 e 3, della legge 30/4/2002, n. 7;

Visto l'art. 24 della legge 30/4/2002, n. 7;

Visto l'art. 41, comma 2, della legge 30/4/2002, n. 7;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanime

**DELIBERA**

Per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono riportati e, trascritti:

- di assumere un atto di indirizzo per la gestione provvisoria del bilancio annuale 2004 proposto dalla Giunta Regionale con la suindicata delibera del 24 dicembre 2003, n. 057 specificando che la gestione provvisoria è consentita, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione di quelle tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, per le seguenti tipologie:

- spese obbligatorie, così come definite dall'art. 17, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2003, n 7;
- spese assegnate alla Regione con vincolo di destinazione, previo accertamento della sussistenza della correlata entrata;
- spese connesse a servizi di pubblica utilità, la cui interruzione determinerebbe grave nocumento alla collettività;
- obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e, quindi, non suscettibili di ulteriore impugnazione, in sede giurisdizionali;
- obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
- per il pagamento delle spese del personale, di residui passivi, di rate scadute di mutui, di canoni, di imposte e tasse;
- ogni qualvolta il mancato assolvimento della spesa possa arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- di disporre che il Tesoriere regionale esegua gli ordinativi di pagamento discendenti da provvedimenti adottati in applicazione della presente deliberazione;
- di disporre che i provvedimenti dirigenziali di impegno e/o liquidazione riportino espressa dichiarazione che la spesa rientra nelle fattispecie individuate con la presente deliberazione;
- di trasmettere la presente deliberazione, per il seguito di competenza, al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa di Bilancio, al Tesoriere regionale e al Settore Stampa e Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione;
- di trasmettere, altresì, la presente deliberazione, per opportuna conoscenza e per quanto di propria competenza a tutte le Aree Generali di Coordinamento;
- di trasmettere per opportuna conoscenza la presente deliberazione alla Segreteria del Consiglio Regionale.

Il Segretario  
Brancati

Il Presidente  
Bassolino